

## FreeOpen.org - Perizia – FAQ

Libro completo: <http://www.lulu.com/content/2030897>

N.B. Per sottoporre altre domande scrivere alla Redazione di freeopen.org ([red@freeopen.org](mailto:red@freeopen.org))

### **Quale è il ruolo e quali sono le responsabilità del CTU**

Fatta la premessa che le attività della CTU sono sempre formalmente condotte e gestite dal Giudice, il CTU è semplicemente un suo ausiliario che possiede quelle competenze tecniche specifiche indispensabili per l'accertamento di fatti e circostanze utili per rispondere ai quesiti posti dal Giudice.

Il Giudice può infatti non accettare le conclusioni del CTU e decidere in modo diverso, dandone però le motivazioni.

Dal momento del giuramento, nell'udienza di conferimento dell'incarico, il CTU è pubblico ufficiale e come tale acquisisce i diritti e i doveri di pubblico ufficiale.

Il CTU ha il compito principale di dare risposta ai quesiti posti dal Giudice in sede di conferimento dell'incarico, svolgendo tale compito con professionalità ed onestà al fine di fare conoscere al Giudice la verità, consentendo il contraddittorio fra le parti.

Il ruolo di pubblico ufficiale cessa nel momento del deposito dell'elaborato finale della CTU in Cancelleria.

Per ulteriori dettagli vedere gli articoli riferiti in home page di [www.freeopen.org](http://www.freeopen.org) nella sezione Perizie ICT (CTU e CTP).

### **Come si diventa CTU**

Si diventa CTU seguendo una procedura molto simile in tutti i tribunali italiani.

La procedura in vigore presso il Tribunale di Milano (Ufficio Volontaria Giurisdizione e Consulenti Tecnici, presso il palazzo di Giustizia) prevede che possano essere iscritti nell'albo dei consulenti tecnici del giudice chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato UE mediante domanda al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, contenente la dichiarazione di iscrizione all'albo professionale, l'indicazione della categoria e della o delle specialità.

La domanda deve essere compilata in carta libera ed essere corredata da marca da 14,62 euro, curriculum vitae firmato, fotocopia di documento di identità, documenti vari per dimostrare la capacità tecnica e l'esperienza professionale acquisita (titoli scolastici, attestazioni di terzi, perizie effettuate, pubblicazioni e così via) e versamento della somma di 168 euro sul c/c 8003 (intestato all'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, tasse e concessioni governative). Il certificato generale del casellario giudiziario sarà acquisito d'ufficio.

Per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e quindi non sono provviste di albi professionali (come è il caso dell'ICT), è necessario allegare un certificato di iscrizione nell'Albo dei Periti e degli Esperti, tenuto dalla Camera di Commercio (per Milano è la categoria XXV Funzioni Varie sub Sistemi informativi per la gestione aziendale, via Meravigli 9/B) in carta bollata da 14,62 euro (o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 DPR 445/2000). All'indirizzo <http://www.mi.camcom.it> sono indicati i requisiti di carattere personale, morale e professionale, oltre alla documentazione da produrre. L'iscrizione all'albo della Camera di Commercio è subordinata al parere favorevole di un'apposita commissione di valutazione.

Una volta effettuata, è possibile presentare la domanda di iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici di ufficio del tribunale. Anche in questo caso, però, l'iscrizione è subordinata al parere favorevole di un'altra commissione di valutazione interna al tribunale, che si riunisce circa due volte all'anno.

## **Qual'è la formula di giuramento**

Le formule di giuramento del CTU in occasione del conferimento dell'incarico possono marginalmente variare da Tribunale a Tribunale e da Giudice a Giudice; in generale tutte si rifanno alla seguente formula:

*Giuro di adempiere bene e fedelmente alle operazioni a me commesse al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità.*

## **Quali sono i comportamenti e le procedure più importanti da rispettare nel corso di CTU**

- consentire il contraddittorio fra le parti e verbalizzare quanto le parti richiedono sia verbalizzato
- redigere i verbali di quanto di rilevante avvenuto nelle singole riunioni di CTU e raccogliere i dati identificativi e le firme dei partecipanti (il CTU, i CTP, eventuali Legali, eventuali Parti in causa)
- inviare con tempestività ogni verbale ai partecipanti, ai CTP e ai Legali anche se non presenti alla riunione di CTU, verbale nel quale è fissata la data, l'ora e il luogo (città, via e numero civico) della prossima riunione
- rispettare i limiti posti dai quesiti ricevuti dal Giudice
- tenere in considerazione la non *databilità* dei dati sui supporti digitali (un archivio datato due anni fa potrei averlo creato oggi) e cercare altri elementi probatori
- se le riunioni di CTU fossero destinate a protrarsi per diversi giorni, assicurarsi che i sistemi, i programmi e i dati oggetto delle verifiche non possano essere manomessi o contraffatti fra una riunione e la successiva
- non esprimere pareri che possano intendersi anticipazione di giudizio
- nel caso il CTU, in corso di riunione, ricevesse documenti cartacei o digitali da un CTP, deve fornirne copia al CTP di parte avversa; per ogni documento, cartaceo o digitale, è necessario sempre citarne la fonte
- evitare di discorrere, anche se di argomenti futuri, alla presenza di un solo CTP o legale di parte
- il CTU, essendo anche pubblico ufficiale, ha il dovere di rilevare circostanze di illecito anche estranee ai quesiti posti, informando tempestivamente il Giudice di quanto rilevato (es. DPS mancante)

## **Cosa significa garantire il contraddittorio fra le parti in lite**

- Le parti, con particolare riferimento ai CTP, devono poter essere presenti a tutte le riunioni di CTU
- Nel caso un CTP non potesse essere presente, il CTU deve tenerne conto rimandando ad altra riunione gli accertamenti più importanti e raccogliendo ampia documentazione degli accertamenti effettuati alla presenza del CTP di parte avversa
- Consentire ai CTP il dibattito e il contraddittorio sulle modalità e sulla validità dei risultati raccolti; verbalizzare le loro opinioni alle quali il CTU può aggiungere le proprie; il CTU ha comunque il diritto / dovere di richiamare i CTP al contenuto dei quesiti del Giudice ove un CTP reclamasse una verifica del tutto estranea ai fini della CTU
- Nel caso il contraddittorio degenerasse a tal punto di rendere impossibile la continuazione della CTU, il CTU potrebbe indire una riunione con la presenza dei Legali delle parti nel tentativo di riportare il contraddittorio nei binari di un educato confronto di opinioni; ove anche questo tentativo fosse inutile, il CTU dovrà rivolgersi al Giudice per le opportune decisioni in merito.

## **Quali sono i compiti, le responsabilità e i diritti dei CTP**

I CTP, pur rappresentando ognuno una parte in lite, collaborano con il CTU per far conoscere al Giudice la verità.

I CTP, a differenza del CTU, non prestano giuramento e possono tacere al CTU circostanze e conoscenze di fatti tecnici che potrebbero essere a sfavore della parte rappresentata; pur con questa premessa il CTP non può dichiarare il falso a fronte di una precisa domanda tecnica a lui rivolta dal CTU; sarebbe imbarazzante per il CTP dare spiegazioni quando verifiche tecniche successive dimostrassero la falsità di sue precedenti dichiarazioni; il CTP può non rispondere ma non può dire il falso.

## **Occorre adottare particolari accorgimenti nelle verifiche tecniche sui sistemi ICT**

La massima giurisprudenziale tratta dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, recita che:

*"la copia di una pagina web su supporto cartaceo ha valore probatorio solo se raccolta con le dovute garanzie per la rispondenza all'originale e la riferibilità ad un momento ben individuato. Le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro natura volatili e suscettibili di continua trasformazione. Va escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di pagina web su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento (Cassazione Sezione Lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Spanò)."*

Gli archivi memorizzati su supporti magnetici sono, per loro natura, facilmente manipolabili; le versioni precedenti degli archivi scompaiono in modo totale e, a differenza di ciò che accade nel mondo del reale, non restano tracce della loro precedente realtà.

Nel mondo del digitale non sono disponibili tecniche equivalenti alla ricerca del DNA che esistono nel mondo del reale.

Ad esempio, oggi io posso creare un archivio elettronico con contenuti da me oggi voluti ma posso farli apparire come se fossero stati creati nel passato, assegnando all'archivio la data e l'ora di creazione a me più opportune; posso registrare oggi l'archivio su di un vecchio supporto di cdrom ancora vergine e non riscrivibile, camuffando per vecchio ciò che ho appena realizzato.

La stampa successiva della pagina web ottenuta dal cdrom, sapientemente invecchiato, costituirebbe un clamoroso falso anche se ad un primo esame parrebbe avere le dovute garanzie per la rispondenza all'originale e la riferibilità ad un momento ben individuato.

La rispondenza della pagina web su supporto cartaceo all'originale e la riferibilità ad un momento ben individuato non può tecnicamente limitarsi alla rispondenza fra i contenuti grafici della pagina web che appaiono in stampa ed il corrispondente archivio digitale per le considerazioni appena fatte. Occorre invece trovare rispondenze esterne ed indipendenti. Ad esempio esiste un sito esterno ed indipendente che contiene la memoria storica delle pagine web sia nel loro aspetto grafico, sia in quello di linguaggio interno (es. html). Questo sito non contiene tutto il pubblicato in tutti i siti e per ogni giorno; contiene però molto ed è facile trovare quello che può interessare per verificare se una certa pagina web stampata e riferita al 2001 sia veramente coincidente con l'analoga pagina memorizzata nell'archivio storico in relazione al medesimo periodo.

Altre volte può accadere che le parti in lite abbiano prodotto, nei fascicoli di causa, i cdrom contenenti i programmi simbolici di funzionamento del sito, però privi dei dati necessari alla parte dinamica ed interattiva del sito stesso; ipotizziamo che il Consulente Tecnico di Ufficio abbia accertato la loro reciproca perfetta identità; in questo caso il CTU potrebbe richiedere la ricostruzione di un archivio dei dati che sia compatibile con i simbolici contenuti nei cdrom delle parti in lite; l'esame tecnico del sito ricostruito sarebbe in grado di accertare il funzionamento o meno dei programmi anche nelle

loro funzionalità dinamiche ed interattive. Altre volte ancora e' necessario trovare i riscontri presso terzi: fornitori di connessione ad Internet, consulenti, programmatori, web designer, ecc., naturalmente dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Giudice.

In conclusione non ritengo ci sia qualche possibilità tecnica di rendere probatoria una pagina web (o altri documenti) su supporto cartaceo in base al loro contenuto o semplicemente facendo riferimento ad un archivio digitale di supporto se tutti provenienti dalla stessa fonte.

## **Quando richiedere un fondo spese e per quale ammontare**

L'eventuale fondo spese normalmente è stabilito dal Giudice nell'udienza di nomina a CTU su iniziativa diretta del Giudice o su richiesta del CTU.

Il suo ammontare è proporzionato alla durata prevista della CTU, alle località di convocazione delle riunioni, alle prevedibili spese accessorie di CTU, ecc.

Nel Tribunale di Milano per CTU da svolgersi nell'area milanese con durata di 90 giorni è normalmente concesso un fondo spese di euro 500, mentre per CTU della stessa durata ma con riunioni da svolgersi in altre regioni il fondo spese può raddoppiare o triplicare.

Il fondo spese è normalmente posto a carico solidale delle parti e il CTU emetterà una fattura proforma del 50% verso ognuna delle parti in lite.

## **Come scrivere i verbali delle riunioni di CTU**

Non esistono norme codificate sulla forma che devono avere i verbali delle riunioni di CTU.

I verbali hanno il principale obiettivo di informare i CTP, i legali delle parti e poi il Giudice, quando leggerà l'elaborato della CTU, sulle circostanze, sulle verifiche e sui risultati più significativi riscontrati durante tali riunioni, ancora con particolare riguardo all'obiettivo della trasparenza e del favorire il contraddittorio.

Il verbale costituisce anche il documento di prova del corretto operare del CTU e dei CTP nell'ambito dell'incarico ricevuto.

Il verbale dovrebbe contenere:

- dati identificativi della CTU (parti in causa, numero di registrazione in cancelleria dei fascicoli di causa)
- data e luogo della riunione, partecipanti, ora di inizio delle operazioni peritali
- descrizione delle circostanze, delle prove / verifiche effettuate, dei risultati raggiunti nel corso della riunione
- dichiarazioni dei CTP ed eventuali commenti del CTU
- eventuali dichiarazioni delle parti
- riferimenti ai documenti tecnici acquisiti dal CTU che saranno allegati all'elaborato finale della CTU
- data ed ubicazione della riunione successiva
- piano di lavoro della riunione successiva
- firme dei partecipanti e loro riferimenti logistici (indirizzo, telefono fisso, fax, cellulare, indirizzo email)

## **Come scrivere la relazione finale della CTU**

Non esistono norme codificate sulla forma che deve avere l'elaborato finale della CTU.

Di certo essa deve essere comprensibile, scritta in italiano corretto, priva di termini informatici non spiegati con parole comuni, tenendo sempre in mente che il Giudice è esperto in legge e non in informatica e se anche lo fosse non è detto che lo sia un altro Giudice che dovesse ereditare i fascicoli di causa e l'elaborato della CTU.

Le argomentazioni, le prove effettuate e i risultati raggiunti devono sempre fare diretto riferimento ai quesiti posti dal Giudice; considerazioni del CTU su circostanze o fatti collaterali potrebbero essere utilizzate dalla parte che si

sente danneggiata dalle conclusioni finali della CTU per chiedere al Giudice di censurare (o render nulla) l'opera del CTU per non essersi limitato a rispondere ai quesiti posti dal Giudice.

L'elaborato finale della CTU dovrebbe essere articolato nei seguenti punti:

- riferimenti (Tribunale, Sezione, Numero di causa, Giudice, CTU, Parti in causa e rispettivi Legali / CTP)
- indice con riferimento alla pagina di inizio del capitolo (Oggetto, Quesiti, Risposta Sintetica, Svolgimento delle operazioni, Evasione dei Quesiti, Risposta dettagliata ai Quesiti, Commenti alle eventuali Relazioni dei CTP, Allegati)
- oggetto della CTU, riferimento alla data di conferimento dell'incarico e dati anagrafici e professionali del CTU (es. n° di iscrizione all'albo dei periti presso il Tribunale)
- quesiti della CTU: riportare fedelmente ed integralmente quesiti posti dal Giudice
- risposta sintetica ai quesiti: per agevolare il Giudice è opportuno riportare immediatamente dopo le conclusioni e le risposte sintetiche ai Quesiti posti
- svolgimento delle operazioni riferibili alla CTU: ripercorrere cronologicamente i verbali delle riunioni ed illustrare in sintesi le circostanze più significative e i risultati principali conseguiti mettendo in luce soprattutto gli aspetti metodologici e procedurali seguiti
- evasione dei quesiti: è la parte più corposa dell'elaborato nella quale il CTU illustra nel massimo dettaglio le prove effettuate, i documenti raccolti ed allegati, i risultati raggiunti e quelli non conseguiti indicandone i motivi
- risposta dettagliata ai quesiti: è lo sviluppo dettagliato ed argomentato della Risposta sintetica indicata al punto 5
- commenti alle eventuali relazioni dei CTP: commenti tecnici del CTU alle relazioni dei CTP che devono essere allegate all'elaborato
- allegati: indice dei documenti allegati (cartacei e digitali CD)
- data e firma del CTU

## **Come il CTP può scrivere la sua eventuale relazione**

Il CTP può scrivere la sua relazione sulla falsariga di quanto raccomandato per l'elaborato finale del CTU.

Naturalmente il CTP, sempre dichiarando il vero, può mettere in evidenza i fatti a favore della parte rappresentata e in contraddittorio con quelle del CTP di parte avversa e delle posizioni da lui prevedibili del CTU.

Il Giudice valuterà le sue considerazioni ponendole a confronto con quelle del CTU e del CTP di parte avversa.

## **Come il CTU può preparare la proposta di parcella**

Su questo argomento purtroppo i CTU devono esprimere molte lamentele.

Le modalità di retribuzione dell'opera del CTU sono contenute nelle leggi: DPR 27.7.88 n° 352, legge 319/80, DPR 5 dicembre 1997, DPR n° 30 maggio 2002.

Per CTU in ambito ICT si deve quasi sempre fare riferimento al calcolo della proposta di parcella ricorrendo alle vacanze: termine strano che rappresenta un'attività del CTU di della durata di 2 ore.

Le disposizioni in vigore prevedono:

- la prima vacanza di CTU è retribuita a euro 14,68
- le vacanze successive a euro 8,15
- le vacanze massime concedibili per giornata sono 4 pari a 8 ore di attività.

Quindi un CTU, fatta eccezione della prima giornata, è retribuito ad euro 32,60 a giornata: ogni commento sarebbe inutile.

Quindi teoricamente una CTU con 90 giorni di durata, più una giornata per la nomina a CTU, più una giornata per il deposito dell'elaborato finale in

Cancelleria, potrebbe essere retribuita per un importo massimo di euro 3.005,73 (euro 39,13 per l'udienza di nomina, euro 2.934,00 per attività di CTU ed euro 32,60 per il deposito dell'elaborato in Cancelleria.

I CTU per sopperire al valore irrisorio della vacanza sono costretti:

- a richiedere al Giudice durate di incarico eccedenti il necessario, con evidenti conseguenze sulla durata del processo
- a dichiarare di aver effettuato attività di CTU anche quando in realtà si sono occupati di altro.

Fatte queste necessarie premesse, una proposta di parcella potrebbe essere:

Ing. Pinco Pallino  
Via Milano 4 - 20100 - Milano (MI) tel 02xxxxxxx  
TRIBUNALE DI CITTA'  
n° SEZIONE CIVILE  
Giudice: Dott. X Y  
R.G. nnnnn/aa

Parte AAAA s.r.l. / Parte BBBB s.r.l.  
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE  
(SPESE E COMPETENZE)

Ad avvenuta esecuzione del mandato conferito, il sottoscritto Ing. Pinco Pallino, quale CTU nella CTU indicata in epigrafe, sottopone la seguente sua nota di spese, competenze ed onorario.

SPESE:

per spese viaggio alle sedi di Parte AAAA e di Parte BBBB, propone di liquidare un importo	di euro 20,00
per spese di cancelleria, fotocopie, rilegatura e collazione atti della CTU, cdrom, propone di liquidare un importo	di euro 80,00
per la scritturazione delle varie bozze e della versione definitiva, propone di liquidare un importo	di euro 220,00
per telefonate urbane, interurbane, con cellulare, servizio fax ed internet propone di liquidare un importo	di euro 60,00
	-----
Totale Spese	euro 380,00

COMPETENZE

Per la parte descrittiva sulla base di quanto stabilito  
dal DPR 27.7.88 n° 352, legge 319/80 e DPR 5 dicembre 1997  
e decreto n° 30 maggio 2002, si ha:

vacazioni per il giuramento del 05/10/2006 (n° 1 a euro 14,68 e n° 3 a euro 8,15)	euro 39,13
vacazioni per operazioni peritali nei giorni 11/10/06, 16/10/06, 17/10/06, 20/10/06, 31/10/06, 09/11/06 e nei giorni successivi in studio (n° 175 x € 8,15)	euro 1.426,25
vacazioni per il deposito della CTU (n° 4 a euro 8,15)	euro 32,60

**Per un totale di spese (euro 380,00) + competenze (euro 1497,98) euro 1.877,98 +  
IVA 20% - R.Acc. 20%**

Il CTU ha ricevuto dalle parti un acconto di euro 200,00 per un importo totale  
di euro 400,00.

Milano, 24 novembre 2006

Firma del CTU

## **Cos'è l'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)**

L'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) è uno strumento processuale previsto dall'art. 696 bis c.p.c dal doppio aspetto: il primo è quello che permette di utilizzare l'ATP quale strumento di conciliazione della controversia tra le parti; il secondo è quello che riconosce alle parti il diritto di preconstituire una prova prima e al di fuori del processo.

Nell'ATP al CTU è delegato l'incarico di cercare la conciliazione fra le parti; ove ciò avvenisse il CTU sarebbe retribuito dalle parti senza i vincoli dei valori delle vacanze sopra menzionate.

## **Quando conviene ricorrere ad una perizia tecnica preventiva**

Molti CTU hanno dovuto esaminare, a distanza di anni progetti ICT che non dovevano neppure iniziare.

Tutte le informazioni per sconsigliarne lo sviluppo, erano disponibili prima ancora che il progetto partisse.

Dopo anni di danni reclamati e non ammessi, di scambio di raccomandate, di ingiunzioni ad adempiere, di memorie di avvocati, di udienze, di testimonianze contestate, finalmente il CTU nominato dal giudice evidenzia che il progetto era viziato fin dall'origine, perché destinato a sicuro insuccesso e, nell'interesse di entrambe le parti, non doveva iniziare.

### **Come ci si dovrebbe comportare?**

Prendere coscienza che i prodotti e le applicazioni ICT sono come le medicine che dovrebbero essere assunte solo dietro prescrizione medica.

Un'applicazione ICT idonea e perfetta per un cliente, potrebbe essere inadeguata, costosa e pericolosa per un altro.

Come per l'assunzione di medicine inadeguate, si scoprono i danni quando è trascorso troppo tempo e si è passati, senza giudizio, da medicina a medicina (e da applicazione ICT ad applicazione ICT), aggiungendo ulteriori problemi a quelli già presenti.

Con questi utili pregiudizi ben stampati nella mente, cliente e fornitore dovrebbero accordarsi nel definire gli obiettivi del progetto e nel dettagliare le risorse ICT che si intendono destinare al progetto comune.

Dovrebbero nominare un perito, esperto in materia, che al di sopra delle parti, possa esaminare la struttura organizzativa e le potenzialità del cliente e dall'altra parte le caratteristiche e le potenzialità delle risorse ICT proposte dal fornitore.

I perito nominato dalle parti non deve avere alcuna possibilità di proporsi o di proporre altri fornitori in grado di fornire quelle soluzioni ICT che, a suo avviso, potrebbero meglio realizzare gli obiettivi del cliente.

Escludendo a priori al perito ogni possibilità di lucrare sulle carenze della soluzione proposta dal fornitore, sarebbe un'ulteriore garanzia dell'imparzialità del perito, imparzialità che dovrebbe essere data per scontata se il perito è iscritto all'albo dei periti estimatori del Tribunale.

E' una proposta semplice e facilmente percorribile; richiede solo la volontà delle parti di prevenire prima invece di litigare poi.

Basta che cliente e fornitore, con scrittura privata, si accordino sulla scelta del perito imponendogli i doveri appena richiamati e comportandosi poi con lo stesso in modo conforme alle regole pattuite.

La soluzione non è nuova in assoluto, ma è nuova nel settore dell'ICT.

In realtà quanto suggerito è alle volte formalmente prescritto nelle forniture alla Pubblica Amministrazione e nei progetti ICT con finanziamento agevolato.

**Roberto Bello**